

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

(art 52 del d.lgs 446 del 15.12.1997)

ART. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge 08.06.1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, dal D. Lgs. 25.2.1995 n. 77 e successive modifiche ed integrazioni, dal D. Lgs 15.12.1997 n.446 e successive modifiche ed integrazioni, e da ogni altra disposizione di legge in materia.

ART. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ART. 3

Forme di gestione delle entrate.

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 del D.lgs 15.12.1997 n.446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite e partecipate.

ART. 4
Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate salvo quando il servizio sia affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) del D.lgs 15.12.1997 n.446, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

ART. 5
Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata sono obbligati a provvedere al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dal D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
3. Prima di emettere il provvedimento sanzionatorio, il funzionario, quando non sussistano prove certe dell'inadempienza (anche se suscettibili di prova contraria), può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge o regolamentare relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
4. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, ovvero con delibera successiva nella quale venga dato atto che le risorse assegnate risultino congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

ART. 6
Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.
Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

ART. 7

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari incaricati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o sarebbero dovuti essere effettuati.
Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale devono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria per i quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art.5, risulti che sia stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere notificato al contribuente – utente tramite il Messo Comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.
5. Non si procede all'emissione di avvisi d'accertamento e rimborsi (relativamente alle entrate tributarie) di imposte e/o tributi inferiori a Euro 12,00 purchè non sia omissione ripetuta negli anni.

ART. 8

Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D.lgs 471-472-473 del 28.12.1997, sono applicate dai funzionari responsabili nel rispetto della normativa vigente.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Sugli importi non versati si applicano, ai sensi dell'art.1 comma 165 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, gli interessi moratori nella seguente misura annua:
n. 2,5 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.

ART. 9

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.lgs 31.12.1992 n. 546, il funzionario responsabile del Comune od il Concessionario di cui all'art.52 comma 5 lettera b) del D.lgs 15.12.1997 n.446, è abilitato alla rappresentanza dell'ente e a stare in giudizio.

ART.10

Forme di riscossione volontaria e compensazioni

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.lgs 25.02.1995 n.77 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito con quelle eventualmente a debito riferite all'Imposta Comunale sugli Immobili, alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani ed alla Tassa per Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche in termini di reciprocità per ciascuna delle imposte.

Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione dalla quale risultano:

- i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni tributo;
- i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato.

ART.11

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910 n.639, o con le procedure previste con D.P.R. 29.09.1973 n.602, modificato con D.P.R. 28.01.1988 n.43. Il relativo titolo esecutivo, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile giustifichi con idonea motivazione l'opportunità e convenienza economica di tale procedura.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52 comma 5 lettera b) del D.lgs 15.12.1997 n.446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.04.1910 n.639. per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n.602, modificato con D.P.R. 28.01.1988 n.43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) D.lgs

15.12.1997 n.446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. E' stabilito in Euro 25,00 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune delle stesse.

ART. 11 BIS

Definizione agevolata temporanea delle ingiunzioni fiscali

1. L'attivazione della procedura di definizione agevolata temporanea riguarda entrate tributarie non riscosse dall'Ente e dal Concessionario a seguito di ingiunzione fiscale al fine di escludere le sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia.
2. Sono esclusi dalla definizione i carichi delle ingiunzioni fiscali relative a crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe; ammende; sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni di carattere tributario.
3. La definizione agevolata può riguardare il singolo carico contenuto all'interno dell'ingiunzione fiscale.
4. Restano definitivamente acquisite dall'Ente e non sono rimborsabili le somme già eventualmente versate a titolo di sanzione, anche anteriormente alla definizione.
5. A seguito della presentazione dell'istanza, in formato libero contenente gli estremi per identificare la pendenza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle relative somme. Relativamente ai carichi oggetto della manifestazione di volontà di definizione agevolata non possono essere avviate nuove azioni esecutive ovvero iscrizioni di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione; non possono essere proseguite le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
6. Sono ammessi alla definizione agevolata temporanea tutti i contribuenti - indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, gli eredi per i loro danti causa, il rappresentante legale, il liquidatore, il curatore fallimentare o l'incaricato di altre procedure concorsuali diverse, previa autorizzazione del giudice delegato - ai quali siano stati notificati entro il 31/12/2016 provvedimenti di ingiunzione fiscale relativi a tributi comunali per gli anni dal 2000 al 2016 a seguito di atti definitivi purché:a) non abbiano pagato totalmente le relative ingiunzioni anche a seguito di dilazioni già concesse;b) abbiano proposto ricorso avverso ingiunzioni fiscali notificate entro la data del 31/12/2016, a condizione che rinuncino espressamente alla prosecuzione della lite, qualunque sia lo stato o il grado di giudizio della controversia, nonché alle relative spese di lite;c) manifestino la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 30/09/2017 con apposita istanza mediante consegna diretta o trasmissione al Concessionario con posta elettronica certificata o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), indicante il numero delle rate proposte e l'eventuale pendenza di giudizi relativi ai debiti cui si riferisce l'istanza stessa.

7. Le somme dovute per la definizione agevolata dovranno essere versate: a) entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza se pari o inferiori complessivamente ad € 1.000,00; b) entro il 31/12/2017 se superiori ad € 1.000,00;
8. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' in ogni caso escluso il rimborso delle somme eventualmente pagate che restano acquisiti alle casse comunali quali acconti nella procedura di recupero coattivo. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata una somma pari a Euro 50,00, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per le spese amministrative di gestione della procedura. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto.
9. Il Concessionario comunica l'eventuale motivato diniego alla definizione agevolata – per carenza dei requisiti di legge - entro 120 giorni dal ricevimento della relativa domanda, in tale caso le eventuali somme già versate dal contribuente sono restituite integralmente allo stesso.

ART.12 Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o i soggetti di cui all'art.52 comma 5 lettera b) del D.lgs 15.12.1997 n.446, possono annullare totalmente o parzialmente l'atto la cui legittimità è controversa nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto o di evidente errore materiale nello stesso contenuto, e, in particolare, nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza di requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

ART.13 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007.